

+

PROTOCOLLO D'INTESA

Per la disciplina dell'integrazione tra le attività didattiche, scientifiche e assistenziali

TRA

La **REGIONE CALABRIA**, di seguito denominata "Regione", con sede in Catanzaro, Viale Europa snc, C.F. 02205340793, nella persona del dr. Roberto Occhiuto, Commissario *ad Acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. c), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 102,

E

L'**UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA**, di seguito denominata "Università", con sede legale in Arcavacata di Rende (CS), Ponte P. Bucci - Cubo 25/B, CF 80003950781, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Nicola Leone, in qualità di legale rappresentante,

PREMESSO

- che il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i., prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa con le università per regolamentare l'apporto alle attività assistenziali del servizio sanitario nazionale, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario e i diplomi universitari per la formazione del personale sanitario di area non medica, delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, oggi corsi di laurea istituiti presso gli atenei;
- che il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 disciplina, tra l'altro, il "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
- che il D. Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 disciplina i rapporti tra Università e Servizio Sanitario Regionale;
- che il DPCM del 24 maggio 2001 adotta le linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
- che l'art. 17, comma 1, della L.R. Calabria 19 marzo 2004 n. 11, recante "Riordina del Servizio Sanitario Regionale" il quale prevede che la regione possa stipulare specifici protocolli d'intesa con l'Università per regolamentare i rapporti fra Servizio Sanitario Regionale e Università;
- che a partire dall'anno accademico 2023/2024 presso le strutture assistenziali dell'Azienda si svolgeranno attività di didattica a favore degli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD dell'Università della Calabria;
- che nell'adottare o modificare il Piano Sanitario Regionale (PSR) la Regione tiene conto delle esigenze rappresentate dall'Università, riguardanti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca del corso di laurea medicina e chirurgia TD;
- che il Piano Sanitario Regionale deve, altresì, tenere conto delle intese raggiunte tra Regione e Università per le attività di didattica e di ricerca, programmate dal corso di laurea medicina e chirurgia TD e dalle scuole di specializzazione, che interessano il territorio di sua competenza;
- che la Giunta della Regione Calabria, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2023, ha espresso parere favorevole, ai sensi del DM 25 marzo 2021 n. 289 e del Decreto Direttoriale MUR n. 27711 del 22 novembre 2021, all'attivazione del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 'Medicina e Chirurgia – TD', classe LM-

41 delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia, presso l'Università della Calabria e con delibera n. 9 del 16 gennaio 2023 ha deliberato di mettere a disposizione dell'Università della Calabria come rete formativa di riferimento del nuovo corso di studio le seguenti strutture ospedaliere e di ambito medico-sanitario regionale: Azienda Ospedaliera di Cosenza, strutture Ospedaliere afferenti all'ASP Cosenza (Castrovillari, Cetraro-Paola, Corigliano-Rossano, Acri, San Giovanni in Fiore, Trebisacce), strutture medico-sanitarie afferenti all'ASP di Cosenza, Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico – Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – IRCCS – INRCA Presidio ospedaliero di ricerca di Cosenza;

- che le deliberazioni di Giunta regionale sopra richiamate sono state oggetto di recepimento da parte del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del S.S.R. della Regione Calabria con apposito D.C.A. n. 33 del 16.01.2023;
- che la Regione riconosce l'Azienda Ospedaliera – Annunziata - Mariano Santo - Santa Barbara – di Cosenza, di seguito “Azienda”, nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, quale Azienda a Rilievo Nazionale e di alta specialità, per cui in essa può realizzarsi l'integrazione tra attività assistenziale, di didattica e di ricerca del corso di laurea medicina e chirurgia TD dell'Università della Calabria, riconoscendosi i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca al netto dei minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario secondo le modalità e criteri stabiliti dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 517 del 1999;
- che la Regione provvede al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'Azienda riservando adeguate quote di risorse, quali
 - a) corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera stabiliti dalla Regione stessa;
 - b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo con l'Università, non finanziati secondo quanto previsto al punto a), finalizzati alla realizzazione di programmi di rilevante interesse regionale funzionali a una programmazione unitaria e coordinata tesa alla più alta qualificazione delle attività dell'A.O.U.C. stessa nel campo dell'assistenza;
 - c) finanziamenti specifici per l'elevata complessità;
- che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza è un'Azienda del S.S.N., inserita nella rete assistenziale regionale, nella quale gli obiettivi, le strategie e l'organizzazione sono volti a garantire l'attività assistenziale, integrandola con le attività didattiche e scientifiche previste dagli ordinamenti relativi ai percorsi formativi di area medica dell'Università della Calabria;
- che le attività assistenziali, didattiche e di ricerca sono obiettivi di rilievo per tutte le articolazioni organizzative dell'Azienda e per tutto il personale impiegato, fermo restando il rispetto delle competenze, dei compiti istituzionali e dello stato giuridico del personale secondo i livelli organizzativi predisposti dal Direttore Generale dell'Azienda e dal Rettore;
- che con Protocollo del 30.12.2022 le Parti hanno individuato l'Azienda tra le strutture territorialmente competenti a mettere a disposizione dell'Università della Calabria i posti letto funzionali agli standard di riferimento;
- che la Regione, consapevole delle eccellenze di cui è dotata dell'Università nell'ambito ingegneristico, informatico e di intelligenza artificiale, promuove una formazione professionale di medici e professionisti sanitari, con particolare riferimento per quegli operatori della salute che siano dotati di conoscenze e competenze nei vari ambiti sanitari, biomedici e clinici, in una visione multidisciplinare integrata con le tecnologie dell'ingegneria dell'informazione e dei sistemi intelligenti, da applicare efficacemente ad azioni mirate alla prevenzione e alla cura delle malattie, alla riabilitazione dei pazienti e allo sviluppo di soluzioni diagnostiche e terapeutiche innovative; a tal scopo l'Università si impegna ad inserire nei propri percorsi formativi per medici e altre professioni sanitarie un adeguato numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) di area ingegneristica che permettano di raggiungere gli obiettivi formativi che la Regione promuove;

- che la Regione e l'Università, per quanto di propria competenza, intendono promuovere i fondamentali obiettivi di: assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario; promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria attraverso appositi programmi di ricerca; approfondire e sviluppare studi e ricerche utili a garantire la qualità e la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale;
- che nel corso della "Riunione congiunta del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza" del 21.03.2023, relativamente al protocollo del 30.12.2022 si è rappresentata la necessità di procedere alla dettagliata e motivata individuazione delle strutture e delle relative articolazioni e modalità organizzative attraverso cui realizzare le suddette attività assistenziali integrate, per mezzo di specifico protocollo di intesa, secondo le indicazioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 517/1999;

CONSIDERATO

- che il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD dell'Università della Calabria con Delibera del Consiglio Direttivo dell'ANVUR n. 149 del 6 giugno 2023 è stato proposto per l'accreditamento a decorrere dall'a.a. 2023-2024;
- che con D.M. n. 1073 del 07.08.2023 il Corso di laurea in Medicina e Chirurgia TD dell'Università della Calabria è stato accreditato a decorrere dall'a.a. 2023-2024;

Tanto premesso e considerato, tra le Parti,

SI CONVIENE

Art. 1

Le Parti si impegnano a porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, le iniziative utili alla attuazione del programma di integrazione tra assistenza, formazione e ricerca, coerentemente con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e in conformità al modello organizzativo delineato nel presente Protocollo.

Art. 2

La Regione si impegna a formulare gli indirizzi necessari a far sì che l'Azienda assuma un modello organizzativo idoneo a garantire la reciproca collaborazione con l'università, necessaria per soddisfare le specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale connesse al miglioramento della qualità dell'assistenza, al contrasto alla migrazione sanitaria, al concorso alla formazione degli specializzandi, mediante lo svolgimento delle attività formative presso l'Azienda medesima, e pertanto:

1) massima efficienza/efficacia in senso assistenziale, in quanto riferimento regionale sia per la gestione della patologia usuale con i metodi più avanzati ed innovativi, sia per la gestione di patologie di alta specializzazione, rare e di particolare complessità, che richiedano elevata qualificazione degli operatori ed elevata dotazione tecnologica;

2) massima efficacia didattico-formativa, integrandosi nell'ambito dell'organizzazione formativa: corso di laurea in Medicina e Chirurgia; corsi di laurea nelle professioni sanitarie; Dottorati e Scuole di Specializzazione di area medica;

3) massima efficacia nelle attività di ricerca scientifica: i confini tra ricerca di base, ricerca applicata e assistenziale si sono fatti sempre più indistinti in quanto l'assistenza si giova ogni giorno di più e in tempi più brevi dei risultati della ricerca. In accordo con l'indicazione del P.S.R., l'Azienda si caratterizzerà: a) per il contributo diretto che la ricerca di base può dare allo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche

innovative; b) per il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate; c) per la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici (linee guida) atti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell'assistenza.

Per gli aspetti concernenti lo svolgimento delle attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di didattica e ricerca, l'Università contribuisce alla programmazione sanitaria regionale, alle condizioni previste dall'articolo 1 del DPCM 24 maggio 2001, recante "*Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*" I pareri in questione devono intendersi come obbligatori e non vincolanti.

L'Atto Aziendale, limitatamente alle UU.OO.CC. a direzione universitaria ed ai Dipartimenti ad attività integrata (DAI), è definito d'intesa con il Rettore.

Per fare fronte al fabbisogno didattico di area medica dell'Università, le Parti individuano le strutture assistenziali complesse essenziali alle esigenze di didattica e di ricerca, attenendosi a quanto previsto nel DPCM 24 maggio 2001, come da allegato 1.

Le parti si impegnano inoltre a istituire, entro il triennio, i DAI e le UU.OO.CC. a direzione universitaria, specificati nell'allegato 2.

Art. 3

I modelli e le modalità di organizzazione dell'Azienda, nella quale dovrà garantirsi il percorso formativo degli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono garantiti e definiti nell'Atto Aziendale, predisposto dal Direttore Generale sulla base delle linee guida regionali, d'intesa il Rettore.

Art. 4

L'Università propone annualmente i piani di sviluppo per la didattica e la ricerca alla Regione e al Direttore Generale dell'Azienda, preventivamente all'adozione dei documenti di programmazione annuale e pluriennale delle attività, in linea con gli obiettivi regionali da raggiungere e in conformità ai LEA.

Il Direttore Generale dell'Azienda elabora i documenti di programmazione, garantendo il raggiungimento degli obiettivi riferiti alle prestazioni assistenziali e assicurando la coerenza tra l'organizzazione dell'Azienda e il programma formativo previsto dagli ordinamenti didattici del corso di laurea in medicina e chirurgia per quanto attiene la necessaria integrazione tra assistenza, didattica e ricerca.

A tale scopo il Direttore Generale e il Rettore potranno avvalersi di un organismo paritetico coordinato dal Direttore Generale e composto dal Rettore, o suo delegato, e da quattro componenti di comprovata esperienza, due designati dal Rettore e due designati dal Direttore Generale.

Art. 5

Fermo restando che i reciproci rapporti tra l'Università e l'Azienda saranno regolati da apposita e successiva convenzione, le Parti convengono che il modello organizzativo e funzionale, attraverso il quale l'Azienda si impegna per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente articolo 2, è quello dei Dipartimenti Assistenziali Integrati di cui all'art. 3 del d.lgs. 517/1999 e dei dipartimenti di cui all'art. 17-bis del d.lgs. 502/1992, che possono comprendere strutture complesse e semplici, sia a direzione ospedaliera, sia a direzione universitaria. Il personale afferente alle varie strutture può essere misto.

I DAI sono costituiti da strutture complesse, semplici, semplici a valenza dipartimentale, individuati nell'Atto Aziendale, nel rispetto delle Linee Guida regionali adottate in conformità agli standard per l'individuazione

delle strutture complesse e semplici elaborati dal comitato LEA. L'Atto Aziendale individua i Dipartimenti a direzione universitaria e quelli a direzione ospedaliera in coerenza con la programmazione regionale.

All'interno dei Dipartimenti si prevedono modelli di organizzazione dell'attività che integrano assistenza, didattica e ricerca.

Nell'ambito dei Dipartimenti, la responsabilità delle UU.OO può essere attribuita a personale universitario e/o ospedaliero in possesso dei necessari requisiti professionali.

La nomina dei Responsabili dei DAI spetta al Direttore Generale sentito il Rettore, mentre quella dei responsabili delle UU.OO.CC. a direzione universitaria spetta al Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale.

Con specifico accordo stipulato tra l'università e l'Azienda sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attività integrate e l'impegno orario del personale universitario, che non può essere inferiore a ventiquattro ore settimanali, da dedicare in via esclusiva alle attività assistenziali

Art. 6

Per lo svolgimento delle funzioni integrate di assistenza, didattiche e scientifiche, la Regione e l'Università concordano le modalità di compartecipazione e di utilizzo delle risorse dell'Università e dell'Azienda, in relazione agli obiettivi da conseguire.

L'Università si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per attività di assistenza proprie attrezzature scientifico-didattiche e laboratori, in particolare quelli riportati in allegato 3.

Art. 7

La Regione si impegna a far sì che l'Azienda adotti criteri per l'individuazione e il dimensionamento delle strutture indispensabili allo svolgimento delle attività integrate di assistenza, ricerca e didattica dei corsi di studio di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione di area medica dell'Università.

Art. 8

Le Parti stabiliscono che il sistema di relazioni sindacali, prevedrà la presenza, all'interno della RSU dell'Azienda Ospedaliera, di una componente sindacale eletta dal personale dell'Università, nonché per i Dirigenti, la presenza, in sede di trattative che investono compiti e funzioni sindacali, di rappresentanti della Dirigenza dell'Università appartenente al ruolo presente in Azienda, attraverso gli istituti della comunicazione, del confronto e della concertazione.

Art. 9

Per quanto concerne la disciplina relativa all'attribuzione degli incarichi dirigenziali, il riparto degli oneri economici relativi al costo del personale coinvolto nelle attività di assistenza, formazione e ricerca e quanto altro non espressamente disciplinato nel presente protocollo, si applicano gli istituti e le disposizioni del decreto legislativo n. 517/1999

Le disposizioni del presente protocollo troveranno specifica attuazione in una successiva convenzione, sottoscritta tra l'Azienda e l'Università.

Art. 10

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti in via transitoria sino alla sottoscrizione di un nuovo protocollo.

Art. 11

Per quanto attiene la disciplina dei rapporti con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza il previgente Protocollo del 31-12-2022 resta in vigore fino al 31-12-2025, salvo l'accordo delle Parti a stipulare un nuovo Protocollo sul medesimo oggetto.

REGIONE CALABRIA
Commissario *ad Acta*
Dott. Roberto Occhiuto

L'UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Magnifico Rettore
Prof. Nicola Leone